



## **ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 20.06.2022**

### **Limitazione degli orari di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche**

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso che**

- Sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco insistono numerosi istituti di istruzione secondaria di secondo grado che vantano una platea di migliaia di alunni, i quali si accingeranno nella giornata di Mercoledì 22 Giugno a sostenere la prima prova degli esami di maturità, così come disposto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 65 del 14.3.2022.
- È abitudine diffusa tra i più giovani celebrare l'inizio degli esami di maturità riversandosi nelle strade, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione, facendo diffusamente uso di alcolici e superalcolici.
- In questa particolare occasione ludica la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche aumentano in modo esponenziale i rischi connessi alla sicurezza, all'incolumità cittadina nonché la percezione di disagio dei cittadini che possono lamentare lesioni al diritto al riposo e alla serena convivenza civile.

##### **Richiamato**

- Il D.L n.14\2017 convertito con L. n. 48\2017 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”*

##### **Visto**

- L'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs n. 267\2000, così come modificato dall'art. 8 c.1 del D.L 20.02.2017 n.14 che recita: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti*

*nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*

- L'art. 54 del D.lgs n. 267\2000.
- Il D.M 05.08.2008 – *incolumità pubblica e sicurezza urbana ‘ definizioni e ambiti di applicazione ’*

#### **Atteso che**

Per le motivazioni di cui in premessa sussistono i presupposti contingibili e urgenti che rendono opportuno provvedere, al fine di prevedere e limitare le conseguenze legate al consumo incontrollato e smodato di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei giovani, suscettibili di arrecare danni all'ordine, alla sicurezza e all'incolumità cittadina, nonché al decoro urbano.

### **ORDINA**

**Sull'intero territorio comunale il divieto per la giornata di martedì 21 Giugno 2022 a partire dalle ore 21:00 e fino alle ore 04:00 del 22 Giugno 2022 di somministrazione, di vendita e di asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ai soggetti di minore età.**

**Il divieto di assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico per il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 del 21 Giugno 2022.**

**La chiusura degli esercizi commerciali di somministrazione e/o vendita di cibi e bevande, ivi compresi i distributori automatici, dalle ore 01:00 del giorno 22**

**Giugno 2022 e fino alle ore 04:00 del 22 Giugno 2022. L'obbligo di chiusura non si applica alle stazioni di servizio, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

## AVVERTE

L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis del D.lgs 267\2000 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Pomigliano d'Arco;
- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'osservanza della presente Ordinanza e di porre in essere tutte le attività connesse alla sua ottemperanza;
- La trasmissione della presente ordinanza a:
  - ✓ Al Comando di Polizia Municipale – [poliziamunicipale.pomigliano@asmepec.it](mailto:poliziamunicipale.pomigliano@asmepec.it)
  - ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Pomigliano d'Arco – [tna38912@pec.carabinieri.it](mailto:tna38912@pec.carabinieri.it)

## RENDE NOTO

- Che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio Comunale, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge, ovvero in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica;

*dalla Casa Comunale, 20/06/2022*

IL SINDACO

Prof. Gianluca Del Mastro

